

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1417 del 12/05/2016
Oggetto	D.LGS. 152/06 L.R. 21/04. DITTA OLEARI MARCO E C. S.A.S.. INSTALLAZIONE PER L'ATTIVITA' DI ACCUMULO TEMPORANEO DI RIFIUTI PERICOLOSI SITO IN VIA DEI FALEGNAMI 17 , 19, MEDOLLA (MO). (RIF. INT. N. 01662710365/223) AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1452 del 11/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di MODENA
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno dodici MAGGIO 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di MODENA, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 - L.R. 21/04. DITTA OLEARI MARCO E C. S.A.S..
INSTALLAZIONE PER L'ATTIVITA' DI ACCUMULO TEMPORANEO DI RIFIUTI
PERICOLOSI SITO IN VIA DEI FALEGNAMI 17 - 19, MEDOLLA (MO).
(RIF. INT. N. 01662710365/223)
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE MODIFICA NON SOSTANZIALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamata la Determinazione n. 83 del 11/06/2015 con la quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Modena alla Ditta Oleari Marco e C. S.a.S. in qualità di gestore dell’installazione esistente per “l’accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50Mg eccetto il deposito temporaneo prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti” (punto 5.6 All. VIII D.Lgs. 152/06), avente sede legale e produttiva in Via Dei Falegnami n. 17-19 a Medolla;

vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dal gestore in data 22/12/2015 tramite il portale regionale “Osservatorio IPPC”, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 109902/9.12.3.223 del 23/12/2015 relativa ai seguenti interventi :

1. posizionamento in area cortiliva esterna di cassoni coperti con coperchio adibiti a stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Il piazzale è con pavimentazione interamente in cemento armato impermeabilizzato al quarzo con sottostanti teli in PE. Lo stoccaggio dei rifiuti avverrebbe esclusivamente all’interno dei cassoni suddetti come da planimetria del 10/05/2016. Il riempimento dei cassoni posti in area cortiliva avverrebbe mediante l’uso del carrello elevatore con forche girevoli con rovesciamento delle casse metalliche da 1,5 mc piene (presenti all’interno del capannone) all’interno del cassone adibito allo stoccaggio. I rifiuti movimentati sono non polverulenti e asciutti. Eventuali piccole fuoriuscite di rifiuto al termine della suddetta operazione saranno immediatamente rimosse con ramazza e motoscopa. I cassoni posti in area cortiliva rimarranno sempre chiusi con coperchio.

Il gestore intende dotare l’area cortiliva di un **impianto per il trattamento acque di prima pioggia da dilavamento piazzale (dimensionato per un piazzale di 3000 m2)**. Le vasche sono realizzate in cemento armato vibrato in cassero tramite vibratore ad immersione ad alta frequenza, in esecuzione monolitica (senza giunti) e a tenuta idraulica. La struttura, carrabile da mezzi pesanti,

risulta completa sia di fori per le tubazioni di ingresso ed uscita, entrambi accessoriati con guarnizioni di tenuta a pressione, che di idoneo chiusino in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124 – CLASSE D400. La ditta è già in possesso di parere preventivo positivo rilasciato da Aimag SpA in data 09.12.2015 prot. 8860.

2. Riorganizzazione dei quantitativi rifiuti autorizzati e della loro modalità di stoccaggio introducendo 12 cassoni in area cortiliva con aumento dei quantitativi dei rifiuti Cer 120103 e 170402 stoccati (+ 300 ton ciascuno).

3. Aumento di 100 ton dello stoccaggio annuale dei rifiuti destinati al recupero ai sensi dell'art. 216 del D.LGS. 152/06 (vedi allegato II).

4. Introduzione del rifiuto CER 161104 per la messa in riserva ai sensi dell'art. 216 del D.LGS. 152/06 (vedi allegato II).

valutato che la modifica non comporterà variazioni significative per quanto riguarda il consumo di materie prime, i consumi idrici e la produzione di rifiuti;

dato atto che non vi saranno impatti aggiuntivi significativi rispetto alla situazione attualmente autorizzata;

ritenuto pertanto che le modifiche comunicate non comportino notevoli ripercussioni negative sull'ambiente e che quindi non siano da sottoporre a procedura di Screening ai sensi della L.R. 9/99 come integrata dal D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08;

visto il parere positivo rilasciato da Aimag SpA in data 09.12.2015 prot. 8860;

verificato che le modifiche impiantistiche comunicate si configurano come non sostanziali e ritenuto necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

- il responsabile del procedimento è il Dr. Richard Ferrari, ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di ARPAE - SAC di Modena;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dr. Giovanni Rompianesi, Direttore della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Modena con Determinazione n. 83 del 11/06/2015 alla Ditta Oleari Marco e C. S.a.S. in qualità di gestore dell'installazione esistente per "l'accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50Mg eccetto il deposito temporaneo prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti" (punto 5.6 All. VIII D.Lgs. 152/06), avente sede legale e produttiva in Via Dei Falegnami n. 17-19 a Medolla come di seguito indicato.

1. Sono autorizzate le modifiche comunicate in data in data 22/12/2015 tramite il portale regionale "Osservatorio IPPC", assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 109902/9.12.3.223 del 23/12/2015;
2. L'allegato I alla presente sostituisce la parte prescrittiva (sezione D) della det. n. 83 del 11/06/2015
3. L'allegato II alla presente sostituisce l'allegato II alla det. n. 83 del 11/06/2015
4. Il Gestore è tenuto a prestare appendice alla garanzia finanziaria già agli atti **a favore di ARPAE Direzione Generale -via Po 5 - 40139 BOLOGNA in riferimento alla presente modifica modifica entro 90 giorni dalla data di ricevimento dell'atto.**

D e t e r m i n a i n o l t r e

- di stabilire che il presente provvedimento è valido fino al 30/06/2027.
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 83 del 11/06/2015 dalla Provincia di Modena per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Oleari Marco e C. S.a.S. tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Medolla e al Comune di Medolla;
- di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

IL DIRETTORE
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
Dr. Rompianesi Giovanni

**CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
DITTA OLEARI MARCO & C. S.A.S. – INSTALLAZIONE DI MEDOLLA**

- Rif. int. N.01662710365/223
- Sede legale ed impianto in Comune di Medolla (MO), Via Dei Falegnami, 19.
- attività di accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50Mg eccetto il deposito temporaneo prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti” (punto 5.6 All. VIII Parte seconda D.Lgs. 152/06).

A SEZIONE INFORMATIVA

A1 DEFINIZIONI

AIA

Autorizzazione Integrata Ambientale, necessaria all'esercizio delle attività definite nell'Allegato I della Direttiva 2008/1/CE e D.Lgs. 152/06 Parte Seconda (la presente autorizzazione).

Autorità competente

L'Amministrazione che effettua la procedura relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni normative (ARPAE di Modena)

Gestore

Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto, oppure, che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi (Fimar Carni s.p.a.)

Installazione

Unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa, anche quando condotta da diverso gestore.

Le rimanenti definizioni della terminologia utilizzata nella stesura della presente autorizzazione sono le medesime di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.

(.. vedi det. 83 del 11/06/2015..)

***D SEZIONE DI ADEGUAMENTO E GESTIONE DELL'IMPIANTO - LIMITI,
PRESCRIZIONI, CONDIZIONI DI ESERCIZIO.***

**D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E SUA CRONOLOGIA -
CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI
COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO**

L'assetto tecnico dell'impianto a seguito della ristrutturazione impiantistica non richiede adeguamenti, pertanto, tutte le seguenti prescrizioni, limiti e condizioni d'esercizio devono essere rispettate dalla data di validità del presente atto.

D2 CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

D2.1 finalità

1. La Ditta Oleari & C. s.a.s. è tenuta a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente Sezione D. E' fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto senza preventivo assenso dell'Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dall'art. 29-nonies comma 1 D.Lgs. 152/06 Parte Seconda).

D2.2 comunicazioni e requisiti di notifica

1. Il gestore dell'installazione è tenuto a presentare ad ARPAE di Modena e Comune di Medolla annualmente entro il 30/04 una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:
 - i dati relativi al piano di monitoraggio;
 - un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
 - un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti), nonché, la conformità alle condizioni dell'autorizzazione;
 - documentazione attestante il mantenimento della eventuale certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e registrazione EMAS.

Per tali comunicazioni deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile da ARPAE di Modena in accordo con la Regione Emilia Romagna. Si ricorda che a questo proposito si applicano **le sanzioni previste dall'art. 29-quatuordecies comma 8 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.**

2. Il gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) ad ARPAE di Modena e al Comune di Medolla. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione.
3. Il gestore, esclusi i casi di cui al precedente punto 2, informa ARPAE di Modena in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, dovrà contenere l'indicazione degli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'AIA.
4. Ai sensi dell'art. 29-decies, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** l'Autorità Competente e il Comune interessato in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
5. Ai sensi dell'art. 29-undecies, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** ARPAE di Modena; inoltre, è tenuto ad adottare **immediatamente** le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'Autorità competente.

D2.3 raccolta dati ed informazioni

1. Il Gestore deve provvedere a raccogliere i dati come richiesto nel Piano di Monitoraggio riportato nella relativa sezione. A tal fine, il Gestore dovrà dotarsi di specifici registri cartacei e/o elettronici per la registrazione dei dati, così come indicato nella successiva sezione D3.

D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate ed i limiti da rispettare sono quelli riportati nelle tabelle che seguono. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E1 - Applicazione SS
Messa a regime	---	a regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	18000
Altezza minima (m)	---	9
Durata (h/g)	---	8
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1	20
Impianto di depurazione	---	Filtro a maniche a bassa temperatura con pulizia ad aria compressa
Frequenza autocontrollo	---	annuale

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell'impianto è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato **almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.**

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari all'esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI

10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con **bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente** passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo supportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. **Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione** con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di emissione ed incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM,
- metodi normati e/o ufficiali,
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente. Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

3. La Ditta deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati almeno 15 giorni prima a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax a ARPAE di Modena e Comune di Modena. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax a ARPAE di Modena e Comune di Modena **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, **i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose.**
5. Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione degli stessi**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ARPAE di Modena e Comune di Modena. le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

6. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata con modalità documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di Controllo, per tutta la durata della presente AIA (e comunque almeno per tre anni). Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (completa di tutte le informazioni previste) da:
- annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).
7. Gli impianti di abbattimento ad umido devono essere provvisti di misuratore istantaneo della portata (o del volume) del liquido di lavaggio ovvero misuratore istantaneo di stato di funzionamento ON-OFF della pompa di ricircolo del liquido di lavaggio ovvero indicatore di livello del liquido di lavaggio.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

8. Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo.

Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore** successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque **sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

9. Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (via PEC o via fax) all'Autorità Competente **entro le 8 ore** successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando:
- il tipo di azione intrapresa;
 - l'attività collegata;

- data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

10. Il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione dell'Autorità di controllo per tutta la durata della presente AIA (e comunque almeno per tre anni).

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

11. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE di Modena, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della presente AIA (e comunque almeno per tre anni).

12. La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni e nel Piano di Monitoraggio è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- 30 giorni. In alternativa, il gestore potrà riferirsi al precedente autocontrollo, accorpando ove necessario i controlli sulle nuove emissioni.

13. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE di Modena entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'art. 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

D2.5 emissioni in acqua e prelievo idrico

1. Il gestore dell'impianto deve mantenere in perfetta efficienza gli impianti di depurazione / trattamento degli scarichi di acque reflue;
2. i contatori volumetrici ove presenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed efficienti; eventuali avarie devono essere comunicate immediatamente via PEC e/o fax e/o posta all'ARPAE di Modena.
3. I pozzetti di controllo devono essere sempre facilmente individuabili, nonché accessibili al fine di effettuare verifiche o prelievi di campioni;
4. E' consentito lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche (rete nera) e di acque meteoriche da pluviali e piazzale (rete bianca) nel rispetto del regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato.

Quadro riassuntivo delle emissioni in corpo idrico recettore

Caratteristiche degli Scarichi e Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Scarico domestico Acque reflue domestiche e acque di prima pioggia	Scarico acque bianche meteoriche e seconda pioggia
Recettore (acqua sup. /pubblica fognatura)	Pubblica fognatura acque nere	Pubblica fognatura acque bianche
Portata allo scarico mc/anno	-	-
Limiti da rispettare norma di riferimento	-	-
Impianto di depurazione	Fossa biologica	-
Frequenza autocontrollo	-	-

- Lo scarico delle acque di prima pioggia dovrà avvenire in fognatura nera mentre le acque di seconda pioggia dovranno essere convogliate nella rete bianca. Dovrà essere presente un pozzetto per consentire un prelievo di entrambe le tipologie di refluo.
- La vasca di prima pioggia dovrà essere sottoposta a regolari e periodiche manutenzioni per mantenerla in efficienza.

D2.6 emissioni nel suolo

- Il gestore nell'ambito dei propri controlli produttivi, deve monitorare quotidianamente lo stato di conservazione e di efficienza di tutte le strutture e sistemi di contenimento di qualsiasi deposito (materie prime, rifiuti, ecc), mantenendoli sempre in condizioni di piena efficienza, onde evitare contaminazioni del suolo;

D2.7 emissioni sonore

Il gestore deve:

- intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
- provvedere ad effettuare una nuova previsione/valutazione di impatto acustico nel caso di modifiche all'impianto che lo richiedano;
- rispettare i seguenti limiti:

Zonizzazione acustica e limiti dell'area interessata dall'insediamento

Classe V°	Limite di zona		Limite differenziale	
	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturno (dBA) (22.00-6.00)	Diurno (dBA) (6.00- 22.00)	Notturno (dBA) (22.00-6.00)
Area prevalentemente artigianale industriale	70	60	5	3

nel caso in cui, nel corso di validità della presente autorizzazione, venisse modificata la zonizzazione acustica comunale, si dovranno applicare i nuovi limiti vigenti. L'adeguamento ai nuovi limiti dovrà avvenire ai sensi della Legge n°447/1995.

- utilizzare i seguenti punti di misura per effettuare gli autocontrolli delle emissioni sonore:

Punto di misura *	Descrizione
A	Confine Lato est
B	Confine Lato est
C	Confine Lato nord
D	Confine Lato nord

- i punti di misura potranno essere integrati o modificati, in caso di presenza futura di ricettori sensibili più vicini alle sorgenti.

D2.8 gestione dei rifiuti

- la presente autorizzazione consente la prosecuzione dell'attività di gestione di rifiuti pericolosi (punto 5.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06) per una **capacità massima istantanea e giornaliera di accumulo di rifiuti pericolosi pari a 165 tonnellate**. Sono inoltre ammessi alla messa in riserva rifiuti non pericolosi per una **capacità massima istantanea e giornaliera di accumulo pari a 65 tonnellate**. Le attività autorizzate sono riassunte nella tabella seguente:

- operazione di messa in riserva R13 di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

CODICE CER	STOCCAGGIO Istantaneo		OPERAZIONE DI RECUPERO (ALL. C PARTE IV D. LGS. 152/06)
	TON	MC	
100315* schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose (scorie di alluminio) <i>Stoccaggio cumulo</i>	165	220	R13 MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI

100316 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100315 (scorie di alluminio) <i>Stoccaggio: cumulo</i>	60	60	
100316 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100315 (colaticci di alluminio) <i>Stoccaggio: cumulo</i>			
100501 scorie della produzione primaria e secondaria	20	30	
<i>Stoccaggio: 20 cassoni da 1,5 mc</i>			

2. Sono consentite le attività di recupero in procedura semplificata (art. 216 D.Lgs. 152/06 – Parte Quarta e ss.mm. – D.M. 05/02/98 modificato con D.M. 186/06) come da allegato II alla presente AIA (recante prot. n. 79094 del 17/08/2009).
3. Sono inoltre autorizzate le operazioni di messa in riserva R13 e miscelazione R12 di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi come riassunte nella tabella seguente e sotto descritte:

Tipologia	Quantità R13 annuo	Esce R13	Rimane R4 R12	Destino R4 R12	MISCELAZIONE	CER 100316	CER 100315*	Quantitativo massimo annuo ottenibile di miscela	Codice assegnato alla miscela
CER 120103	2300 t	0	2300 t	R4 max 2300 t	No – esce rifiuto tal quale a recupero	-	-	-	-
				Di cui R12 max 400 t	Di cui Max 400 t per miscelazione con CER 100316	300 t	-	700 t	CER 100316
					Di cui Max 400 t per miscelazione con CER 100315*	-	700 t	1100 t	CER 100315*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CER 170402	2300 t	1300 t	1000 t	R4 1000 t	no - end of waste				
				Di cui R12 max 700 t	Di cui Max 700 t per miscelazione con CER 100316	300 t	-	1000 t	CER 100316
					Di cui max 700 t per miscelazione con CER 100315*	-	1000 t	1700 t	CER 100315*

- Il gestore può ritirare il rifiuto CER 120103 in procedura semplificata e miscelarlo per un massimo pari al 40% in peso con il rifiuto codice CER 100315* ritirato in procedura ordinaria; seguirà l'invio alle raffinerie della miscela di tali rifiuti con codice 100315* per il recupero sempre in procedura ordinaria.

- Il gestore può ritirare il rifiuto CER 120103 in procedura semplificata e miscelarlo per un massimo pari al 40% in peso con il rifiuto codice CER 100316 ritirato in procedura ordinaria; seguirà l'invio alle raffinerie della miscela di tali rifiuti con codice 100316 per il recupero sempre in procedura ordinaria.

- Il gestore può ritirare il rifiuto CER 170402 in procedura semplificata e miscelarlo per un massimo pari al 40% in peso con il rifiuto codice CER 100315* ritirato in procedura ordinaria; seguirà l'invio alle raffinerie della miscela di tali rifiuti con codice 100315* per il recupero sempre in procedura ordinaria.

- Il gestore può ritirare il rifiuto CER 170402 in procedura semplificata e miscelarlo per un massimo pari al 40% in peso con il rifiuto codice CER 100316 ritirato in procedura ordinaria; seguirà l'invio alle raffinerie della miscela di tali rifiuti con codice 100316 per il recupero sempre in procedura ordinaria.

4. il gestore prima di miscelare i rifiuti deve avere la certezza che tra gli stessi non possano in alcun modo svilupparsi reazioni chimiche con formazione di prodotti pericolosi per l'uomo e per l'ambiente e/o esplosivi. Il gestore è responsabile delle eventuali conseguenze di tale miscelazione e ne risponde nei termini di Legge anche per quanto riguarda il personale addetto e la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in quanto è il solo ad avere le informazioni necessarie sui rifiuti. Nell'effettuare la miscelazione nei termini autorizzati il gestore solleva comunque la scrivente Amministrazione da ogni responsabilità;

5. Qualora vi siano dubbi sulla compatibilità dei rifiuti gli stessi non dovranno essere miscelati.
6. qualora la miscelazione avvenga tra rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 187 comma 2 il gestore deve garantire il rispetto delle condizioni di cui allo stesso art. 187 comma 2 punti a e c.
7. Le operazioni di miscelazione dovranno essere effettuate con procedure che garantiscano la trasparenza delle operazioni eseguite; a tal proposito il gestore deve utilizzare un "registro di miscelazione", con pagine numerate in modo progressivo dove siano registrate:
 - le tipologie dei rifiuti miscelati (codice CER, eventuali caratteristiche di pericolo dei rifiuti);
 - l'esito positivo della verifica preliminare sui rifiuti in ingresso effettuata dal Responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle sostanze e delle loro caratteristiche chimico- fisiche;
 - le quantità originarie dei rifiuti miscelati, al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione della miscela di risulta avviata a successivo trattamento finale (R4);
 - il codice CER attribuito alla miscela risultante, che dovrà essere individuato sotto la responsabilità del produttore.

Copia della pagina del "Registro di miscelazione" dovrà essere sempre allegata al formulario/scheda di movimentazione SISTRI. Nello spazio note di formulario/scheda di movimentazione SISTRI dovrà essere riportato "scheda di miscelazione allegata". Ogni miscela ottenuta dovrà essere registrata sul registro di miscelazione riportando la codifica del contenitore o area di stoccaggio dove verrà collocata.

8. l'attività di messa in riserva dei rifiuti deve essere effettuata all'interno del capannone identificato nella planimetria agli atti (civico 19). E' ammesso lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi e non polverulenti CER 161104 120103 170402 nell'area cortiliva (unicamente nella porzione lato pesa servita da vasca di prima pioggia) in 12 cassoni da 38 mc chiusi a tenuta .
9. sono ammessi all'impianto solo rifiuti allo stato solido;
10. deve essere evitata la produzione di polveri durante la movimentazione dei rifiuti e garantito un adeguato ricambio di aria all'interno del magazzino;
11. i rifiuti pericolosi devono essere stoccati separatamente da rifiuti non pericolosi e deve sempre essere possibile identificarli ad esempio attraverso etichette o stoccaggio in zone esclusive segnalate;
12. i rifiuti gestiti ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. devono sempre essere individuabili e stoccati separatamente dagli altri;
13. i fusti di rifiuti devono essere conferiti ed accettati integri, sigillati ed etichettati a norma di legge; nel caso di arrivo di fusti o contenitori avariati, questi devono essere scaricati e movimentati da personale qualificato in condizioni di sicurezza; se necessario, i mezzi di trasporto e le aree interessate da sversamenti accidentali devono essere bonificate;
14. la movimentazione dei contenitori e dei cassoni contenenti i rifiuti deve essere effettuata con particolare cura in modo da evitare danneggiamenti, rotture e/o sversamenti;
15. devono essere mantenute costantemente in perfetta efficienza le attrezzature di rapido impiego idonee allo spegnimento di incendi e focolai;
16. la codifica dei rifiuti deve avvenire seguendo la normativa vigente in materia con particolare riguardo alle certificazioni analitiche necessarie;
17. Allo scopo di rendere nota durante lo stoccaggio la natura e la pericolosità dei rifiuti, le aree e/o i recipienti, fissi o mobili di stoccaggio, devono essere opportunamente

contrassegnati con etichette o targhe indicanti il relativo codice CER, descrizione del rifiuto e l'eventuale caratteristica di pericolosità (es. irritante, corrosivo, cancerogeno, ecc);

18. Non è in nessun caso consentito lo smaltimento di rifiuti tramite interrimento.

D2.9 energia

1. Il Gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale l'energia, anche in riferimento ai range stabiliti nelle MTD.

D2.10 preparazione all'emergenza

1. In caso di emergenza ambientale devono essere seguite le modalità e le procedure definite dal sistema di gestione interno dell'azienda.
2. In caso di emergenza ambientale, il gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno informando dell'accaduto quanto prima ARPAE di Modena telefonicamente e mezzo fax. Successivamente, il gestore deve effettuare gli opportuni interventi di bonifica.

D2.11 sospensione attività e gestione del fine vita dell'impianto

1. Qualora il gestore ritenesse di sospendere la propria attività produttiva dovrà anticipatamente comunicarlo tramite PEC o raccomandata a/r o fax ad ARPAE di Modena e al Comune di Medolla con congruo anticipo. Dalla data di tale comunicazione potranno essere sospesi gli autocontrolli effettuati dall'azienda ma, il gestore dovrà comunque assicurare che l'impianto rispetti le condizioni minime di tutela ambientale. ARPAE provvederà, comunque, ad effettuare la propria visita ispettiva programmata al fine della verifica dello stato dei luoghi, stoccaggio materie prime e rifiuti, ecc... con la cadenza prevista dal piano di monitoraggio in essere.
2. Qualora il gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente comunicare tramite PEC o raccomandata a/r o fax ad ARPAE di Modena e al Comune di Medolla la data prevista di termine dell'attività e un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti.
3. All'atto della cessazione dell'attività il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.
4. In ogni caso il gestore dovrà provvedere:
 - a lasciare il sito in sicurezza;
 - a svuotare box di stoccaggio, vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
 - a rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento;
5. L'esecuzione del programma di dismissione è vincolato a nulla osta scritto di ARPAE di Modena, che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione.

D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO

1. **Il gestore deve attuare il presente Piano di Monitoraggio e Controllo quale parte fondamentale della presente autorizzazione, rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.**
2. **Il gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.**

D3.1 Attività di monitoraggio e controllo

D3.1.1. Monitoraggio e Controllo materie prime e Prodotti (EoW)

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Ingresso di materie prime (rifiuti) in stabilimento tipologia e quantità	Quantità (pesa all'ingresso dell'impianto)	come previsto dalla norma di settore sui rifiuti	biennale	Elettronica e/o cartacea	annuale
Prodotto finito, EoW tipologia e quantità	Quantità (pesa all'ingresso dell'impianto)	ad ogni uscita	biennale	Elettronica e/o cartacea	annuale
Stato di conservazione delle aree di deposito (civico 17)	controllo visivo	Procedura interna	biennale	Elettronica e/o cartacea	-

D3.1.2. Monitoraggio e Controllo risorse idriche

Il quantitativo di acqua utilizzato non è significativo.

D3.1.3. Monitoraggio e Controllo energia

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (Trasmissione)
Consumo di energia elettrica	Contatore	Lettura in continuo	biennale	Elettronica e/o cartacea	Annuale

D3.1.4. Monitoraggio e Controllo Consumo combustibili

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (Trasmissione)
Consumo gasolio	Fatture acquisto	mensile	Biennale	Elettronica e/o cartacea	Annuale

D3.1.5 Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (Trasmissione)
Portata e Concentrazione degli inquinanti	verifica analitica	Vedi D2.4.1	Biennale	elettronica e/o cartacea	Annuale
Δp di pressione filtri di aspirazione	Controllo visivo attraverso lettura dello strumento	Giornaliera	Biennale	-	-

D3.1.6. Monitoraggio e Controllo Emissioni in acqua

Non sono presenti scarichi di acque produttive fatto salvo lo scarico della prima pioggia.

D3.1.7. Monitoraggio e Controllo Emissioni sonore

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)

gestione e manutenzione delle sorgenti fisse rumorose	-	qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino inquinamento acustico	Biennale	annotazione su supporto cartaceo e/o elettronico limitatamente alle anomalie/malfunzionamenti con specifici interventi	Annuale
valutazione impatto acustico	misure fonometriche (*)	Quinquennale e/o nel caso di modifiche impiantistiche che causino significative variazioni acustiche	Quinquennale con misure a campione se necessario	relazione tecnica (**) di tecnico competente in acustica	Quinquennale

(*) utilizzare i punti di misura prescritti alla **Sezione D2.7**

(**) Da inviare all'Autorità Competente, ARPA di Modena Distretto Competente e Comune di Medolla

D3.1.8 Monitoraggio e Controllo Rifiuti (civico 19)

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Quantità di rifiuti prodotti inviati a recupero / a smaltimento / miscelazione	quantità	come previsto dalla norma di settore	Biennale	come previsto dalla norma di settore	annuale
Quantità di rifiuti prodotti conservati in deposito temporaneo	quantità	come previsto dalla norma di settore	Biennale	come previsto dalla norma di settore	---
Stato di conservazione aree e sistemi di contenimento rifiuti e sistemi prevenzione emergenze ambientali	Controllo visivo	giornaliero	Biennale	-	-
Corretta separazione delle diverse tipologie di rifiuti	etichettatura dei contenitori e delle aree di messa in riserva e deposito temporaneo	In corrispondenza di ogni messa in deposito	Biennale	-	-
Quantità di rifiuti recuperati suddivisi per codice CER	quantità	come previsto dalla norma di settore	Biennale	come previsto dalla norma di settore	annuale

D3.1.9 Monitoraggio e Controllo Suolo e Acque sotterranee

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Verifica integrità serbatoi del gasolio (fuori terra)	controllo visivo	mensile	Triennale	annotazione su supporto cartaceo e/o elettronico limitatamente alle anomalie/malfunzionamenti con specifici interventi	annuale

D3.1.10 Monitoraggio e Controllo degli indicatori di performance

PARAMETRO	MISURA	MODALITÀ DI CALCOLO	REGISTRAZIONE	REPORT
				Gestore (trasmissione)
Materiale avviato al recupero rapportato al quantitativo di rifiuti in ingresso	%	Riferimento LL.GG. IPPC	Cartacea/Elettronica su server	Annuale
Consumo specifico di energia elettrica per unità di prodotto in uscita dall'impianto	%	Riferimento LL.GG. IPPC	Cartacea/Elettronica su server	Annuale

Consumo specifico di gasolio per autotrazione per unità di prodotto in uscita dall'impianto (EoW e rifiuto)	m ³ /1000 mq	Riferimento LL.GG. IPPC	Cartacea/Elettronica su server	Annuale
--	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------

D3.2 Criteri generali per il monitoraggio

1. Il gestore dell'impianto deve fornire all'organo di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte.
2. Il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché, prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi rifiuti, mantenendo liberi ed agevolando gli accessi ai punti di prelievo.

E - RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE

Al fine di ottimizzare la gestione dell'impianto, si raccomanda al gestore quanto segue.

1. Il gestore deve comunicare insieme al report annuale di cui al precedente punto D2.2.1 eventuali informazioni che ritenga utili per la corretta interpretazione dei dati provenienti dal monitoraggio dell'impianto.
2. Qualora il risultato delle misure di alcuni parametri in sede di autocontrollo risultasse inferiore alla soglia di rilevabilità individuata dalla specifica metodica analitica, nei fogli di calcolo presenti nei report di cui al precedente punto D2.2.1, i relativi valori dovranno essere riportati indicando la metà del limite di rilevabilità stesso, dando evidenza di tale valore approssimato colorando in verde lo sfondo della relativa cella
3. L'impianto deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e il personale addetto
4. Nelle eventuali modifiche dell'impianto il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di:
 - ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia;
 - ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;
 - ottimizzare i recuperi comunque intesi;
 - diminuire le emissioni in atmosfera.
5. Dovrà essere mantenuta presso l'Azienda tutta la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie eseguite sull'impianto.
6. Le fermate per manutenzione degli impianti di depurazione devono essere programmate ed eseguite in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria l'annotazione di cui al precedente punto D2.4.7.
7. Per essere facilmente individuabili, i pozzetti di controllo degli scarichi idrici devono essere evidenziati con apposito cartello o specifica segnalazione, riportante le medesime numerazioni/diciture delle planimetrie agli atti.
8. Il gestore deve mantenere chiusi i portoni dello stabilimento durante le lavorazioni, fatte salve le normali esigenze produttive.
9. Il gestore deve verificare periodicamente lo stato di usura delle guarnizioni e/o dei supporti antivibranti dei ventilatori degli impianti di abbattimento fumi, provvedendo alla sostituzione quando necessario.
10. I materiali di scarto prodotti dallo stabilimento devono essere preferibilmente recuperati direttamente nel ciclo produttivo; qualora ciò non fosse possibile, i corrispondenti rifiuti

dovranno essere consegnati a Ditte autorizzate per il loro recupero o, in subordine, il loro smaltimento.

11. Il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni.
12. Qualsiasi revisione/modifica delle procedure di gestione delle emergenze ambientali deve essere comunicata ad ARPAE di Modena entro i successivi 30 giorni.

IL DIRETTORE
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA

Dr. Rompianesi Giovanni

UFFICIO AUTORIZZAZIONI INTEGRATE IPPC
tel. 059 209418 – 059 209480 – 059 209444
fax 059 209479

ALLEGATO II

MODIFICA ISCRIZIONE N. MED008
AL “REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI”, AI SENSI DELL’ART. 216 DEL D.LGS 152/2006 PARTE QUARTA E SS.MM. DITTA OLEARI MARCO E C. S.A.S. CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN VIA DEI FALEGNAMI, 17 e 19 A MEDOLLA (MO).

- Rif. int. N. 01662710365/223
- Sede legale ed impianto in via dei Falegnami, 17 e 19 a Medolla (Mo)
- Attività di accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi (punto 5.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.lgs 152/2006)

A - SEZIONE INFORMATIVA

La società OLEARI MARCO E C. S.A.S. con sede legale e impianto in via Dei Falegnami, 19 a Medolla (Mo) dal 2004 è iscritta al “Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti” della Provincia di Modena, ai sensi dell'articolo 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta, per attività di messa in riserva (R13) di rifiuti metallici, una parte di essi sono trasformati in materie prime secondarie (end of waste) (operazione R4) in conformità al Regolamento (UE) 333/2011 destinate alla commercializzazione.

Iter storico:

14/11/2003: Oleari Marco e C. S.n.c. (ora Oleari Marco e C. S.a.s.), con sede legale in via Fregni, 149 a Modena, presenta comunicazione di inizio di attività, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 22/97, agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 119910/8.8.4 del 17/11/2003, nella quale dichiara di avviare, decorsi 90 giorni dalla data di presentazione della stessa, attività di recupero di rifiuti presso l'impianto ubicato a Medolla (Mo) in via dei Falegnami.

15/03/2004: con provvedimento prot. n. 36774/8.8.4 del 15/03/2004 la ditta Oleari Marco e C. S.n.c. viene iscritta al n. MED008 del “Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti” della Provincia di Modena, ai sensi dell’art.33 del D.lgs 22/97, con validità decorrente dal 28/01/2004 sino al 27/01/2009.

26/10/2004: Oleari Marco e C. S.n.c. presenta comunicazione per modifica dell'attività, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 22/97, agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 135445/8.8.4 del 27/10/2004, consistente nell'integrazione dell'operazione di recupero di cui al punto R4 dell'allegato C al D.lgs 22/97 relativamente ad alcuni codici CER previsti nelle tipologie 3.1 e 3.2 del D.M. 05/02/98.

12/09/2005: con provvedimento di iscrizione prot. n. 119275/8.8.4 del 12/09/2005 la Scrivente Amministrazione recepisce le modifiche all'attività di cui sopra.

30/08/2007: Oleari Marco e C. S.n.c. presenta comunicazione per modifica delle operazioni di recupero, agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 103382/8.8.4 del 03/09/2007, consistenti nell'aumento

dello stoccaggio massimo istantaneo dei rifiuti previsti al punto 3.2 del D.M. 05/02/98 e ss. mm. identificati con codice CER 120103 e nell'eliminazione dei codici CER 191203 e 191002 di cui al punto 3.2 del D.M. 05/02/98 e ss. mm..

02/10/2008: Oleari Marco e C. S.n.c. presenta comunicazione di rinnovo senza modifiche, ai sensi dell'art. 216 comma 5 del D.lgs 152/2006, agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 101276/8.8.4 del 07/10/2008.

09/12/2008: con nota assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 126711/8.8.4 del 12/12/2008 la ditta Oleari Marco e C. S.n.c. comunica che, a far data dal 19/12/2008, varierà la ragione sociale in Oleari Marco e C. S.a.s. mantenendo invariati sede legale, P.IVA e C.F..

19/01/2009: con provvedimento prot. n. 4690/8.8.4 e successiva lettera di rettifica prot. n. 9497/8.8.4 del 02/02/2009, la Scrivente Amministrazione attesta il rinnovo dell'iscrizione n. MED008 al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena a decorrere dal 19/12/2008 al 18/12/2013.

05/10/2012: Oleari Marco e C. S.a.s., con sede legale e operativa in via dei Falegnami, 19 a Medolla (Mo), comunica, ai sensi dell'art. 3 comma 12 della L.122 del 01/08/2012 la delocalizzazione totale e temporanea dell'attività nell'immobile sito a Campogalliano (Mo) in via G. Di Vittorio, 70 in attesa della ricostruzione dell'impianto di via dei Falegnami, 19 a Medolla (Mo).

26/11/2013: Oleari Marco e C. S.a.s. comunica che a partire dal 12/12/2013 inizierà il rientro nella sede di Medolla ricostruita rispecchiando fedelmente la pianta del capannone crollato a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 e che i rifiuti saranno riposizionati nei vari box come lo erano prima del sisma.

27/11/2013: Oleari Marco e C. S.a.s. presenta comunicazione di rinnovo, ai sensi dell'art. 216 comma 5 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm., assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 116388/9.11.6 del 28/11/2013. Alla comunicazione la ditta allega copia del certificato attestante che il sistema di gestione di Oleari Marco e C. S.a.s. via dei Falegnami, 19 a Medolla è conforme ai requisiti dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31/03/2011, recante i criteri che determinano quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti.

11/12/2013: la Provincia di Modena con nota prot. n. 120566/9.11.6 richiede alla ditta Oleari Marco e C. S.a.s. di presentare domanda di integrazione della vigente autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm., al fine di ricomprendere nella stessa tutti i titoli abilitativi ambientali relativi all'impianto in oggetto (ad eccezione della comunicazione di recupero di rifiuti che manterrà la propria efficacia e validità). La ditta trasmette alla Provincia di Modena la domanda di integrazione di cui sopra in data 23/01/2014.

12/12/2014: la Provincia di Modena emette provvedimento prot. n. 15709/9.11.6 di rinnovo dell'iscrizione n. MED008 al Registro dal 19/12/2013 al 18/12/2018.

20/05/2014: la Provincia di Modena rilascia autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006 con determinazione n. 77 comprensiva dei titoli abilitativi emissioni in atmosfera e rumore, valida sino al 31/01/2019.

11/09/2014: con l'entrata in vigore del D.lgs 46/2014 che ha modificato l'allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs 152/2006, l'attività svolta dalla ditta in procedura ordinaria rientra tra quelle previste al punto 5.5 del predetto allegato "accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi" con una capacità complessiva superiore a 50 Mg, la ditta Oleari Marco e C. S.a.s. presenta pertanto domanda di AIA.

26/11/2014: si svolge la prima seduta della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 29 quater comma 5 parte II D.lgs 152/2006 per esaminare la domanda di AIA della ditta Oleari Marco e C. S.a.s.. I componenti la conferenza concordano che è necessario richiedere alla ditta documentazione integrativa.

16/02/2015: il gestore trasmette le integrazioni richieste al Suap, pervenute alla Provincia di Modena ed assunte agli atti con prot. n. 22619 del 03/03/2015, nelle quali in relazione all'attività svolta in procedura semplificata dichiara:

- che intende accorpore la comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 con l'AIA in rilascio;
- che intende rinunciare ai seguenti rifiuti: CER 150104, 191202, 200140 della tipologia 3.1; CER 100899, 170407, 200140 della tipologia 3.2; CER 100602, 100809, 100811 della tipologia 4.1; CER 100602 della tipologia 4.3;
- che intende modificare i quantitativi delle tipologie 3.1 e 3.2 rispetto alla vigente iscrizione.

24/03/2015: si svolge la seconda seduta della Conferenza dei Servizi durante la quale il gestore dichiara che invierà ulteriori integrazioni; i componenti la conferenza ritengono che via siano le condizioni per il rilascio dell'AIA.

24/05/2015: dal SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord perviene documentazione integrativa volontaria del gestore, assunta agli atti con prot. n. 43168/9.12.3 del 27/04/2015.

11/06/2015: viene rilasciata l'AIA con det. n. 83 del 11/06/2015 che contiene in allegato II la comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.lgs 152/2006;

22/12/2015 : la ditta presenta comunicazione di modifica non sostanziale all'AIA richiedendo di modificare contestualmente anche la comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 per diverse modalità di stoccaggio e diversa ripartizione dei quantitativi autorizzati per singolo CER.

B - SEZIONE DISPOSITIVA

1. La ditta Oleari Marco e C. S.a.s. è iscritta al numero MED008 del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" ai sensi dell'art. 216 del D.lgs 152/06 parte quarta e ss.mm..
2. Le operazioni di recupero devono avvenire con le modalità previste nella presente AIA. Il gestore, presentando apposita domanda, può avvalersi in qualsiasi momento della possibilità di utilizzare le procedure previste dagli articoli 214 e 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm. e dalle rispettive norme tecniche di attuazione.
3. L'iscrizione ha la medesima validità della presente AIA e deve esserne richiesto il rinnovo assieme alla stessa, pena la revoca.

4. La comunicazione deve essere ripresentata, inoltre, in caso di modifica sostanziale (ai sensi della normativa di settore) delle operazioni di recupero. A tal proposito si richiama anche quanto stabilito dalla Circolare della Provincia di Modena prot. n. 26952/8.8.4 del 04/05/1999 secondo cui costituiscono modifica sostanziale con obbligo di nuova comunicazione:

a) aumento della potenzialità impiantistica;

b) aumento dei quantitativi stoccati sia istantaneamente che annualmente;

c) introduzione di nuove procedure di riutilizzo cioè di nuovi punti del D.M. 05/02/1998 e sue ss.mm.;

d) introduzione di nuove operazioni di recupero di cui all'allegato C al D. Lgs 152/06 e sue sss.mm. .

5. Tutte le modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs 152/2006 e ss.mm.

6. Ai fini del rinnovo della presente iscrizione e per ogni sua modifica, il gestore dovrà, in ogni caso, presentare la documentazione prevista per la comunicazione di "nuova attività" (da utilizzare anche nel caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero), disponibile anche sul sito internet dell'Ente, evidenziando sulla prima pagina il numero identificativo di AIA Rif. int. N. 01662710365/223.

7. Le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ai fini della comunicazione dal legale rappresentante della ditta Oleari Marco e C. S.a.s. sono soggette ai controlli previsti dall'art. 71 del suddetto decreto.

8. Ai fini del rinnovo dell'iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti", il gestore è tenuto a versare annualmente (entro il 30 aprile) il diritto di iscrizione di cui al D.M. 350/98 per l'importo dovuto (Classe attuale di attività 4 superiore o uguale a 6000 t/a e inferiore a 15000 t/a).

9. Le attività di recupero di rifiuti, per quanto non altrimenti regolato nel presente atto o in suo contrasto, rimangono soggette a quanto stabilito dalla specifica legislazione di settore.

10. Si prende atto delle modalità di svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata dichiarate dal gestore nelle comunicazioni agli atti. In particolare la ditta effettua operazioni di recupero di rifiuti metallici presso un capannone esistente ubicato in via dei Falegnami, 19 a Medolla (Mo). Tutte le operazioni si svolgono all'interno del capannone; a seguito della modifica, nell'area cortiliva esterna la ditta potrà effettuare operazioni di stoccaggio solo per rifiuti non pericolosi in cassoni chiusi a tenuta. Le operazioni di conferimento e selezione e cernita si svolgono all'interno del capannone ubicato al civico 19. L'area esterna sarà servita da vasca di prima pioggia (da realizzare prima dell'utilizzo dell'area esterna per la messa in riserva).

11. I rifiuti previsti ai punti 4.1 e 4.3 del del D.M. 05/02/98 sono sottoposti a sola messa in riserva (R13) per il successivo conferimento ad impianti di recupero autorizzati.

12. I rifiuti costituiti da rottami di ferro, acciaio, alluminio e leghe di alluminio di cui ai punti 3.1 CER 120101 e 170405 e 3.2 CER 120103 e 170402, del D.M. 05/02/98 sono sottoposti ad

operazioni di messa in riserva (R13) e di recupero (R4) per produrre end of waste (rifiuti che hanno cessato tale qualifica). La ditta è in possesso di certificazione attestante la conformità dell'attività ai requisiti dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31/03/2011, recante i criteri che determinano quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti.

13. La selezione dei rifiuti avviene con ragnano semovente ed i prodotti cerniti vengono posizionati in contenitori da 1,5 mc che vengono pesati sulla bilancia in dotazione all'azienda e successivamente caricati sugli automezzi con carrelli elevatori dotati di forche girevoli a 360°. I rifiuti trattati in R4 con certificazione TUV Regolamento (UE) n. 333/2011 vengono selezionati da rifiuti CER 170402, 120101, 170405, per quanto riguarda gli end of waste di alluminio la ditta dispone di bilancia da 5 kg con scarti di 1 grammo, pesi certificati per la taratura periodica della stessa, forno a resistenze con crogiolo in materiale ceramico per la fusione, atta a comprovare la resa fusoria minima del 95%. Rottami con presenza di sostanze oleose oltre il 5% del peso non vengono posti come EOW. Per i rottami di ferro, non possedendo un forno ad induzione che arrivi a 1700°C la prova fusoria viene effettuata presso terzi a loro volta certificati Regolamento (UE) 333/2011. La società ritira rifiuti solo in Italia, non da commercianti, ma direttamente dai produttori degli stessi, che utilizzano un materiale che ha già subito vari controlli radiometrici, all'arrivo degli automezzi prima dello scarico la ditta controlla comunque i rifiuti in area cortiliva con un contatore geiger di proprietà. Nell'eventualità, peraltro remota, che il contatore Geiger segnalasse un superamento dei limiti di legge, gli addetti devono immediatamente uscire dall'area cortiliva ed avvisare i Vigili del Fuoco (115).
14. Il gestore precisa che l'area dell'impianto comprende anche il capannone attiguo (al civico 17) all'interno del quale sono depositate le materie prime secondarie End Of Waste (quindi non più rifiuti) ottenute secondo il Regolamento (EU) nr. 333/2011. Tali EOW sono depositate all'interno di cassoni scarrabili dotati di coperchio all'interno dello stabile o in cassoni metallici da 1,5 mc impilati o sfuse su pavimentazione in cemento impermeabilizzato quarzato con sottostanti telonature in PE. In tale porzione di stabile trovano collocazione anche la muffola per prove, posta su di un tavolo da lavoro ed un serbatoio di gasolio da 490 lt dotato di bacino di contenimento.
15. L'attività di movimentazione rifiuti polverulenti viene svolta dalla ditta esclusivamente all'interno del capannone e con i portoni chiusi; i portoni vengono mantenuti aperti solamente durante le operazioni di ingresso/uscita automezzi; il rifiuto polverulento non viene movimentato da un capannone all'altro; nell'area cortiliva si effettua solamente il deposito di cassoni metallici vuoti e preventivamente puliti all'interno dello stabile con scope; pertanto si esclude la possibilità di depositare all'esterno cassoni contaminati da sostanze pericolose o semplicemente con residui di polveri; periodicamente viene pulita l'area interna ed esterna del capannone con motospazzatrice; non si effettua stoccaggio di rifiuti all'esterno.
16. Nel caso di piccole fuoriuscite di olii dai rifiuti stoccati (stoccaggio all'interno del capannone) esse vengono assorbite con idonea polvere assorbente presente all'interno del capannone. La

polvere assorbente esausta sarà poi raccolta in un apposito bidone individuato in planimetria con CER 150203.

C SEZIONE PRESCRITTIVA

1. La ditta Oleari Marco e C. S.a.s. è tenuta a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente sezione C:
2. le tipologie di rifiuti, i relativi quantitativi massimi e le operazioni di recupero consentite sono le seguenti:

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06

Tip. 3.1	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]				Operazioni di recupero: R13, R4	
3.1.3 lett. c	Operazioni di recupero: operazioni previste dal Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 che stabilisce i criteri che determinano quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti. Relativamente ai rifiuti costituiti da rottami di rame e leghe di rame l'operazione R4 è subordinata all'acquisizione della certificazione di conformità al Regolamento Commissione UE 715/2013/UE.					
3.1.4 lett. c	Prodotti ottenuti: rottami di ferro e acciaio che hanno "cessato di essere qualificati rifiuti" (end of waste)					
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	t/a	t/a	
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	45	270	500	300	
170405	Ferro e acciaio	50	46	500	-	
Subtotale		50	46	500	-	

Tip. 3.2	<i>rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] e [120199]</i>				Operazioni di recupero: R13, R4	
3.2.3 lett. c	<p>Operazioni di recupero: industrie ceramiche della produzione di piastrelle che adottino sistemi di macinazione delle materie. L'impiego massimo consentito nelle miscele per il supporto è limitato al 2% sul secco. a) Operazioni di recupero dei rifiuti costituiti da rottami di alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio: operazioni previste dal Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 2.</p> <p>b) Operazioni di recupero dei rifiuti non ferrosi o loro leghe diversi da alluminio, leghe di alluminio, rame e leghe di rame: messa in riserva (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche (R4): oli e grassi <2% in peso; PCB e PCT <25 ppb; inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale; solventi organici <0,1% in peso; polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.</p>					
3.2.4 lett. e	<p>Prodotti ottenuti:</p> <p>a) rottami di alluminio inclusi i rottami di leghe di alluminio che hanno "cessato di essere qualificati rifiuti" (end of waste).</p> <p>b) limitatamente ai metalli non ferrosi diversi da alluminio, leghe di alluminio, rame e leghe di rame: materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche UNI ed EURO.</p>					
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggi o max istantaneo		Stoccaggi o annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	t/a	t/a	
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	447	290	2300	-	
170401	Rame, bronzo, ottone	9	7,5	600	300	
170402	alluminio	335	230	2300	1300	
170403	piombo	6	10	100	50	
170404	zinco	6	20	300	200	
170406	stagno	3	15	150	50	
Subtotale		806	572,5	5750	1900	

<i>Tip. 4.1</i>		<i>scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo; scoria Cubilot</i>				Operazioni di recupero: R13
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	t/a	t/a	
401003	Scorie di fusione					
<i>Subtotale</i>		30	30	300	-	

<i>Tip. 4.3</i>		<i>schiumature, granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe</i>				Operazioni di recupero: R13
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	t/a	t/a	
100601	Scorie della produzione primaria e secondaria					
<i>Subtotale</i>		15	30	300	-	

<i>Tip. 7.8</i>		<i>Rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura</i>				Operazioni di recupero: R13
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	t/a	t/a	
161104	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103	76	30	300	300	
<i>Subtotale</i>		76	30	300	300	

<i>TOTALE</i>				6850	2200	
----------------------	--	--	--	-------------	-------------	--

3. il gestore è tenuto ad effettuare l'attività conformemente a quanto dichiarato nella documentazione agli atti per quanto non in contrasto con le successive prescrizioni;
4. il gestore è tenuto ad effettuare l'attività conformemente alla normativa tecnica del D.M. 05/02/98 come modificato dal Decreto Ministeriale n.186 del 05/04/2006:
 - 1) art. 1 (*Principi generali*), comma 1: le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti di cui alla presente iscrizione non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono:
 - a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) causare inconvenienti da rumori e odori;
 - c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
 - 2) art. 1 comma 2: negli allegati 1, 2 e 3 sono definite le norme tecniche generali che, ai fini del comma 1, individuano i tipi di rifiuto non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) art. 1 comma 3: le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto, disciplinati dal presente decreto, devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro;
 - 4) art. 1 comma 4: le procedure semplificate disciplinate dal presente decreto si applicano esclusivamente alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati;
 - 5) art. 3 (*Recupero di materia*) comma 1: le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia individuati nell'allegato 1 devono garantire l'ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal presente decreto non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini;
 - 6) art. 3 comma 3: restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
 - 7) art. 6 comma 3: la quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di recupero coincide con la quantità massima recuperabile individuata nell'allegato 4 per l'attività di recupero svolta nell'impianto stesso. In ogni caso, la quantità dei rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso ciascun impianto o stabilimento non può eccedere il 70% della quantità di rifiuti individuata all'allegato 4 del presente regolamento;

- 8) art. 8 (*Campionamenti e analisi*) comma 1: il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, è effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802, “Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati”;
- 9) art. 8 comma 2: le analisi sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, sono effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 10) art. 8 comma 4: il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;
- 11) art. 8 comma 5: il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta;
- 12) nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
- 13) la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi;
- 14) la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
- 15) il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate;
- 16) ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante;
- 17) l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento;
- 18) lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
- 19) i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
- 20) le vasche devono essere provviste di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- 21) le manichette e i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;

- 22) vasche, contenitori di liquidi e serbatoi (fissi o mobili) devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotati di dispositivi antitraboccamento o tubazioni di troppo pieno e di indicatori e allarmi di livello;
- 23) le vasche devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
- 24) le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite;
- 25) i recipienti fissi o mobili utilizzati all'interno degli impianti e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
- 26) i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento e da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero;
- 27) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
- 28) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- 29) devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;

Prescrizioni specifiche:

5. La ditta è tenuta ad effettuare la messa in riserva dei rifiuti secondo quanto rappresentato nella planimetria agli atti (allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale prot. Provincia di Modena n. 109902 del 23/12/2015) ;
6. nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
7. deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva;
8. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
9. il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto prevista nella presente iscrizione ed opportunamente separate;
10. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
11. i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
12. i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;

13. i recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
14. i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero;
15. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
16. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
17. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
18. ad effettuare l'attività di recupero di rifiuti esclusivamente all'interno del capannone indicato in planimetria (civici 17 e 19)
19. i rifiuti non devono dare origine a percolazioni, a diffusione di polveri e di odori;
20. i rifiuti polverulenti, i rifiuti che possono dare origine a percolazione o a sversamenti di eventuali residui di liquidi contenuti, devono essere stoccati all'interno di contenitori a tenuta;
21. i rifiuti costituiti da contenitori per liquidi devono essere stoccati all'interno di cassoni a tenuta;
22. i contenitori e le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti recuperabili devono essere contrassegnate da apposita segnaletica riportante il codice CER del rifiuto stoccato;
23. i contenitori degli eventuali rifiuti prodotti in proprio e destinati allo smaltimento devono essere opportunamente contrassegnati da apposita segnaletica;
24. i rifiuti recuperabili devono essere stoccati separatamente dalle M.P.S. o "end of waste" ottenuti dalla selezione dei rifiuti di cui ai punti 3.1 e 3.2;
25. gli end of waste come dichiarato dalla ditta devono essere stoccati all'interno del capannone nella porzione al civico 17;
26. relativamente ai rifiuti previsti al punto 3.1 (rifiuti di ferro, acciaio e ghisa) del D.M. 05/02/98 e ai rifiuti costituiti da rottami di alluminio e rottami di leghe di alluminio previsti al punto 3.2 del medesimo l'operazione R4 per la produzione di End of Waste è subordinata al mantenimento della certificazione di conformità al Regolamento (UE) n. 333/2011;
27. relativamente ai rifiuti costituiti da rottami di rame e leghe di rame previsti al punto 3.2 del D.M. 05/02/98 la ditta potrà effettuare le operazioni di recupero R4 per produrre M.P.S./End of Waste solo successivamente all'acquisizione di certificazione di conformità al Regolamento Commissione UE 715/2013/UE;
28. relativamente ai rifiuti previsti al punto 3.2 diversi da rottami di alluminio e leghe di alluminio e da rottami di rame e leghe di rame, possono essere prodotte M.P.S. conformi alle norme UNI ed EURO ad oggi vigenti;
29. l'operazione R4 effettuata dalla ditta Oleari Marco e C. S.a.s. relativamente ai rifiuti di cui al punto precedente consiste unicamente nella selezione dei rifiuti per la produzione di M.P.S.

per l'industria metallurgica; i rifiuti sottoposti a selezione dovranno pertanto essere esenti da materiali e/o sostanze estranee in conformità a quanto previsto al punto 3.2.3 c) del D.M. 05/02/98 e ss.mm.;

30. i rifiuti sottoposti alla sola operazioni di messa in riserva (R13) devono essere conferiti ad impianti di recupero autorizzati ai sensi della parte quarta del D.lgs 152/2006 (secondo le disposizioni dell'articolo 6 comma 8 sopra richiamato);
31. la ditta è tenuta a mantenere presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo le certificazioni di caratterizzazione dei rifiuti identificati da una così detta "voce a specchio" (ovvero, che hanno un corrispondente codice CER pericoloso) ai sensi dell'allegato D al D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm. che ne attestino la non pericolosità;
32. la ditta è tenuta a mantenere presso l'impianto a disposizione delle autorità di controllo le certificazioni conseguite ai sensi del Regolamento (UE) n. 333/2011 per la produzione di End of Waste di ferro, acciaio, alluminio e leghe di alluminio;
33. la ditta è tenuta a comunicare alla scrivente l'eventuale avvio delle operazioni di recupero di rifiuti di rame e sue leghe in conformità al Regolamento Commissione UE 715/2013 per la produzione di End of Waste di rame e leghe di rame.

IL DIRETTORE
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
Dr. Rompianesi Giovanni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.